



CITTA' DI MOLFETTA

CODICE POSTALE 70056 – FAX 080.397.32.90

POLIZIA MUNICIPALE U.O. AMBIENTE E P.C.

ORDINANZA SINDACALE N. 40497 DEL 14 LUG. 2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI ED OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI TITOLARI DI BAR, GELATERIE, PANIFICI, PIZZERIE, CORNETTERIE, YOGURTERIE, RISTORANTI, PUB, FAST-FOOD, LABORATORI ARTIGIANALI E SIMILI, IN SEDE FISSA E AMBULANTE, A TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL DECORO E DELL'IGIENE PUBBLICA.

IL SINDACO

Visto l'art. 198 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., che prescrive al comma 1) che "l'abbandono ed il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati";

Visti gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

Visto il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4, che corregge ed integra il D.Lgs. 152/2006;

Premesso che

risulta sempre più diffuso in tutto il territorio comunale il fenomeno dell'abbandono di rifiuti di vario genere (bottiglie, carta, tovaglioli, stoviglie di plastica, etc.) in prossimità di pubblici esercizi, laboratori artigianali in sede fissa e ambulante, adibiti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle aree in concessione in cui vengono installati tavolini di pertinenza degli stessi; l'abbandono indiscriminato dei rifiuti determina problemi di natura igienico - sanitaria per la salute pubblica, nonché nocumento al decoro e all'immagine della città, specie nel periodo estivo, con il conseguente grave pregiudizio per l'economia e lo sviluppo del territorio e turistico;

Considerato che

Al fine di non arrecare ulteriore pregiudizio alla salute pubblica, all'immagine della città ed al decoro dell'ambiente, occorre intervenire con misure straordinarie ed urgenti, imponendo ai titolari di pubblici esercizi e laboratori artigianali adibiti alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, in sede fissa e ambulante, di porre in essere ogni misura idonea ad eliminare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti da parte degli avventori;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;

Dato atto che sussistono le condizioni di urgenza per l'adozione di un provvedimento per le finalità di cui ai paragrafi precedenti;

Visto l'articolo 257 ad oggetto: "SANZIONI" del "Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica", approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 200 del 12/05/2001, che stabilisce "..... le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, fatte salve le ipotesi che integrano fattispecie di reato previste da specifiche disposizioni di legge, sono punite con la sanzione amministrativa da € 103,00 A € 1.030,00";



CITTA' DI MOLFETTA

CODICE POSTALE 70056 – FAX 080.397.32.90

POLIZIA MUNICIPALE U.O. AMBIENTE E P.C.

ORDINA

1. A tutti gli esercenti titolari di bar, panifici, gelaterie, pizzerie, cornetterie, yogurterie, ristoranti, pub, fast-food, laboratori artigianali e simili, di dotarsi di appositi contenitori gettacarta, da allocare nella misura di almeno due all'interno del locale ed almeno due all'esterno di esso. Qualora l'attività venisse esercitata esclusivamente in luogo esterno, almeno quattro contenitori, dovranno essere allocati nell'area adibita alla consumazione di alimenti e bevande;
2. Ai venditori ambulanti di prodotti alimentari di dotarsi di appositi contenitori gettacarta nella misura di almeno due per postazione;
3. A tutti gli esercenti di provvedere allo svuotamento costante degli stessi durante l'arco di apertura alla vendita e, prima della chiusura notturna, alla rimozione di ogni forma di rifiuto (carta, tovaglioli, bottiglie, etc.) lasciato a terra dagli avventori nell'area antistante e prossima il proprio esercizio commerciale, in un raggio di mt. 20, a partire dal limite di confine dell'area esterna adibita a consumazione eventualmente assegnata, nonché al ricovero dei contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio;
4. Il divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee.

AVVERTE

Che il mancato rispetto di una delle disposizioni prescritte nella presente Ordinanza Sindacale, comporterà in particolare:

- per le violazioni di cui ai punti 1. e 2. della presente Ordinanza, in osservanza dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) con le modalità di cui al D.P.R. 689/81 e ss.mm.ii.;
- per la violazione relativa ai punti 3 e 4. della presente Ordinanza, in osservanza dell'art. 257 del Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica", salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 103,00 ad € 1.030,00.

Qualora l'esercente dovesse trasgredire reiteratamente gli obblighi indicati e, comunque, dovesse essere sanzionato per almeno due volte per le violazioni di cui ai punti 1.-2.-3.-4. della presente ordinanza, sarà sospesa immediatamente l'autorizzazione amministrativa concessa per l'occupazione del suolo pubblico e/o per la tipologia di attività svolta da parte degli organi competenti ai sensi della Legge n. 114/1998;

Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza per quanto di competenza:

- Il Comando di Polizia Municipale;
- Il Comando Compagnia Carabinieri di Molfetta
- Il Comando Stazione Carabinieri di Molfetta;
- Il Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Molfetta
- l'ASL/BA Servizio Igiene e Prevenzione, distaccamento di Molfetta, e quanti altri deputati al controllo.
- Alla Direzione ASM Molfetta



CITTA' DI MOLFETTA

CODICE POSTALE 70056 – FAX 080.397.32.90

POLIZIA MUNICIPALE U.O. AMBIENTE E P.C.

Si dà atto che la comunicazione di avvio di procedimento agli interessati, avviene mediante pubblicazione all'Albo comunale e pubblicizzazione all'utenza.

E' fatto obbligo all'ASM che gestisce il servizio di Igiene Urbana di segnalare eventuali abbandoni di rifiuti nei pressi di tutte le attività di cui alla prefata Ordinanza.

DISPONE

Che detta Ordinanza venga trasmessa:

- All'Albo Pretorio on line del Comune affinché sia resa pubblica nelle forme di legge;
- Alle Associazioni di categoria del settore interessato;

Al fine di consentire agli esercenti di adeguarsi a quanto previsto, la presente ordinanza produrrà efficacia, in ordine al sistema sanzionatorio, a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Dal Palazzo di Città lì, 13 luglio 2017



IL SINDACO

Tommaso MINEKVINI